

ALLE SEZIONI REGIONALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

L'articolo 4, comma 1, lettera a), della delibera del Comitato Nazionale 16 luglio 1999, prevede che ai fini dell'iscrizione all'Albo, l'esperienza richiesta al responsabile tecnico possa consistere "nell'esperienza acquisita come titolare di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione".

Alcune Sezioni regionali hanno chiesto al Comitato Nazionale di chiarire se la formulazione "titolare d'impresa" debba riferirsi esclusivamente al titolare di ditta individuale ovvero possa riguardare anche i legali rappresentanti di società commerciali.

Il Comitato Nazionale ha fornito i seguenti chiarimenti:

Il "titolare d'impresa" è l'imprenditore che gestisce in modo diretto e continuativo l'attività d'impresa e, quindi, svolge anche la funzione di direzione tecnica richiesta ai fini del riconoscimento dell'esperienza maturata per conseguire la qualifica di responsabile tecnico.

A questi stessi fini la figura del legale rappresentante di società commerciali può essere assimilata alla figura del "titolare d'impresa" qualora lo stesso legale rappresentante svolga effettivamente e direttamente attività di gestione, con specifica responsabilità operativa nel settore di attività per la quale ricorre l'obbligo dell'iscrizione.

IL SEGRETARIO
Dott. Eugenio Onori

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Pernice